

CONTRIBUTO SISTRI 2018 PER I PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI PERICOLOSI

Scadenza

30 aprile 2018

Produttori iniziali di rifiuti obbligati al versamento

Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi sono tenuti al versamento del contributo qualora il numero di dipendenti complessivo sia superiore a 10 unità (vedi oltre per modalità di calcolo) e i rifiuti provengano da:

- attività di demolizione, costruzione, scavo,
- lavorazioni industriali,
- lavorazioni artigianali,
- attività commerciali,
- attività di servizio,
- attività sanitarie,
- attività agricole, agroindustriali, pesca professionale e acquacoltura (fatto salvo il caso di conferimento dei rifiuti a circuiti organizzati di raccolta).

Risultano inoltre soggetti, indipendentemente dal numero di addetti, gli enti e le imprese che gestiscono rifiuti urbani in regione Campania o stoccano i propri rifiuti pericolosi con autorizzazione per deposito preliminare (D15) o messa in riserva (R13).

Calcolo degli importi

Gli importi sono rimasti quelli originari, riportati nell'allegato 1, parte 1, al DM 78/2016, da cui la tabella seguente. Per le imprese con più siti il contributo da versare è dato dalla somma dei contributi dovuti per ciascuna unità locale ove sono prodotti rifiuti pericolosi.

Addetti per unità locale	Contributo Rifiuti Pericolosi (€)
< 10 (*)	120,00
da 11 a 50	180,00
da 51 a 250	300,00
da 251 a 500	500,00
> 500	800,00

(*) Per un evidente errore non è stato preso in considerazione il caso dei 10 addetti, ma è da ritenersi che cada in questa fascia

Nel caso di unità locali fino a 10 addetti il contributo può essere ulteriormente ridotto come segue:

Addetti per unità locale	Quantitativi annui	Contributo Rifiuti Pericolosi (€)
da 1 a 5	fino a 200 kg	50,00
da 1 a 5	oltre 200 kg fino a 400 kg	60,00
da 6 a 10	fino a 400 kg	60,00

Per effettuare il calcolo è anche possibile avvalersi dell'apposita funzione presente nell'area Gestione Azienda del SISTRI, verificando però che i dati dell'impresa siano aggiornati.

Calcolo del numero dei dipendenti dell'unità locale

c) «dipendenti»: il numero di addetti, ossia delle persone occupate a qualsiasi titolo nell'unità locale dell'ente o dell'impresa con una posizione di lavoro indipendente o dipendente, a tempo pieno, a tempo parziale, anche se temporaneamente assente. I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unità lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite. In caso di frazioni si arrotonda all'intero superiore e inferiore più vicino (DM 78/2016, art 1.1).

Modalità di pagamento dei contributi

Il pagamento del contributo è effettuato mediante:

- un unico versamento comprendente l'importo complessivo dei contributi dovuti per tutte le unità locali;
- in più versamenti distinti per ciascuna unità locale;

Le modalità di pagamento dei contributi SISTRI, riportate nell'allegato 1, parte 1, al DM 78/2016, sono le seguenti:

- mediante versamento dell'importo dovuto sul conto corrente postale n. 2595427, intestato alla TESORERIA DI ROMA SUCC.LE MIN. AMBIENTE SISTRI VIA C. COLOMBO, 44 – 00147 ROMA

causale di versamento:

- contributo SISTRI/anno 2018;
 - il codice fiscale dell'operatore;
 - il numero di pratica comunicato dal SISTRI.
-
- mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN: IT56L 07601 03200 000002595427

Beneficiario:

TESOR. DI ROMA SUCC.LE MIN. AMBIENTE SISTRI

VIA C. COLOMBO 44

00147 – ROMA

CODICE FISCALE 97047140583

causale di versamento:

- contributo SISTRI/anno 2018;
- il codice fiscale dell'operatore;
- il numero di pratica comunicato dal SISTRI.

Dopo aver effettuato il pagamento dei contributi spettanti, gli operatori dovranno comunicare al SISTRI gli estremi di pagamento *“esclusivamente tramite accesso all’area “gestione aziende” disponibile sul portale SISTRI in area autenticata”*. La comunicazione comprende:

- il numero della quietanza di pagamento rilasciata dalla Sezione della Tesoreria Provinciale presso la quale è stato effettuato il pagamento, ovvero il numero VCC-VCY della ricevuta del bollettino postale, ovvero il numero del "Codice Riferimento Operazione" (CRO o TRN) del bonifico bancario;
- l'importo del versamento;
- il numero di pratica a cui si riferisce il versamento.

Sanzioni

Con la *L. 27 dicembre 2017, n. 205*, le sanzioni previste per l'omessa iscrizione e il mancato pagamento del contributo annuale SISTRI continueranno ad essere ridotte del 50% fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del nuovo concessionario e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, salvo ulteriori proroghe.

Il mancato pagamento, nei termini previsti, del contributo annuo è pertanto punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 7.750 € a 46.500 € (art. 260-bis, comma 2, D.Lgs. 152/06).

Si ricorda che ai sensi dell'art. 260-bis, comma 9-ter, del D.Lgs.152/2006 non risponde delle violazioni amministrative (compreso il mancato pagamento del contributo sistri) chi entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti.

Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie (art. 260-bis, comma 9-ter, D.Lgs. 152/06).